

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PORTE APERTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA GENOVA 4

Numero REA: MS - 108226

Codice fiscale: 01041830454

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
REPERTORIO 21293/8341
STATUTO
della

"COOPERATIVA SOCIALE PORTE APERTE"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - E' costituita una società cooperativa di solidarietà sociale denominata **"COOPERATIVA SOCIALE PORTE APERTE"**.

Art. 2) - La Società ha sede a Carrara.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero, e di trasferire l'indirizzo della sede sociale purchè nell'ambito dello stesso comune.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) - La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art. 4) - Scopo della Cooperativa è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. In particolar modo la Cooperativa potrà individuare, analizzare, combattere ogni forma di emarginazione, discriminazione e violazione dei diritti civili e sociali nei confronti di singoli, gruppi e comunità. L'azione della Cooperativa si rivolgerà particolarmente al campo della sofferenza mentale, a quello della tossicodipendenza, alle problematiche dei minori e degli anziani, dei portatori di handicap, degli alcolisti in trattamento, all'area del disagio giovanile, ai problemi della giustizia penale e dell'amministrazione penitenziaria, alle nuove povertà.

Gli scopi della Cooperativa sono perseguiti attraverso:

1) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2) Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, fra le quali, per sola indicazione esemplificativa:

a) attività finalizzate alla protezione ed al recupero ambientale; la gestione del servizio di cura del verde con l'espletamento di tutte le attività relative, quali ad esempio: manutenzione ecologica, difesa anticrittogamica, concima-

zione di piante, fiori, prati verdi e lavori di giardinaggio di ogni genere e specie;

b) servizi pubblici e privati di manovalanza, manutenzione in genere, facchinaggio e pulizia;

c) servizi di riparazione agli impianti idrosanitari ed elettrici; servizi di tinteggiatura locali, di falegnameria, di sgombero cantine e solai; servizi a domicilio di elettrodomestici;

d) promozione e gestione di attività turistiche in Italia ed all'estero, fruibili in via prioritaria dalle categorie sociali più deboli;

e) promozione e gestione di attività formative delle categorie sociali più deboli;

f) assunzione di tutte le iniziative di carattere teorico e pratico tese ad introdurre, nel campo delle politiche sociali e della tutela dei diritti di cui al precedente articolo 3, elementi, strutture, modelli organizzativi ed istituzionali innovativi, per un più elevato grado di civiltà e di umanità dei servizi sociali e della qualità della convivenza civile. La Cooperativa si propone, altresì, di sviluppare e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

3) Dalla strategia e dai fini della Cooperativa sono rigorosamente esclusi scopi di lucro. La Cooperativa, in particolare, potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà stipulare atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (esclusa l'attività bancaria e/o assicurativa, nonché la negoziazione di valori mobiliari professionalmente svolta), necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere partecipazioni in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili, fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento delle Cooperative di solidarietà sociale ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato sociale.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi

delle mutualità senza scopo di lucro.

TITOLO III: SOCI

Art. 5) - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età. Non costituisce motivo di esclusione l'aver riportato condanne penali.

Possono essere soci:

a) Soci Cooperatori:

coloro che concorrono alla realizzazione dei fini statuari. La disciplina del rapporto di lavoro è regolata dal "Regolamento Interno" della Cooperativa, approvato dall'Assemblea generale.

b) Soci Volontari:

coloro che, con libero atto di volontà, mettono a disposizione della Cooperativa le loro competenze professionali, le loro capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, rinunciando ad ogni forma di compenso. Questi saranno iscritti in apposito Libro della Cooperativa. Ai soci volontari verrà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività a favore della Cooperativa sulla base di parametri che la Cooperativa stabilisce per la totalità dei soci. I rimborsi spese devono essere effettuati previa autorizzazione dell'organo amministrativo. La Cooperativa stipulerà apposita polizza antinfortunistica a favore dei soci volontari per danni arrecati ai terzi o subiti nello svolgimento dell'attività a favore della Cooperativa. Ai soci volontari verranno applicate le norme di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

c) Soci Sovventori secondo la previsione dell'art.4 della L.59/92. Ad essi è riservata l'espressione di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6) - Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;

b) l'indicazione della sua effettiva capacità di lavoro (non richiesto per i soci volontari);

c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

d) l'entità della quota che si intende sottoscrivere, minimo Euro 50 (cinquanta) per socio.

Per i soci volontari, da iscriversi in apposito registro:

-l'attività lavorativa svolta;

-una dichiarazione che indichi gli impegni assunti e l'esplicita rinuncia alla remunerazione;

-il monte orario settimanale o mensile o annuale che intende svolgere in attività di volontariato per la Cooperativa.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di

cui all'articolo 6 (sei) delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8 (otto).

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Art. 7) - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'Impresa sociale.

L'ammissione del socio da parte del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base delle necessità operative delle Cooperative stessa e, pertanto, il nuovo socio sarà ammesso ove sia in grado di adempiere e soddisfare specificatamente alle necessità medesime della Cooperativa. Tutto ciò comporta che ove in un periodo di inserimento di tre mesi il Consiglio di Amministrazione ritenga non sussistenti i requisiti attitudinali che ne hanno giustificato l'ammissione, possa insindacabilmente deliberarne l'esclusione. E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente. E' comunque necessario l'assenso del Consiglio di Amministrazione per prestare anche occasionalmente la propria opera a favore di terzi esercenti Imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

Art. 8) - I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa. Con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere ammessi quali soci onorari anche persone non socie, per particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

TITOLO IV: RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9) - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione, nonché per causa di morte.

Art. 10) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi della Cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 11) - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'Impresa sociale. Quando ricorrono particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dall'annotazione nel Libro dei soci.

Art. 12) - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo in-

degno di appartenere alla Cooperativa;

h) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

i) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art. 13) - Le decisioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14) - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 15, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro 60 (sessanta giorni) dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Art. 15) - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 codice civile: il diritto alla liquidazione matura allo scadere di 180 (centottanta) giorni successivi alla approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione eventualmente spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido ed esigibile nei confronti del socio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso, saranno devolute con delibera del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

Art. 16) - In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente

ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea.

Art. 17) - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dal regolamento interno della Cooperativa.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Art. 18) - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19) - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, mediante avviso da trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

Nel detto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà, però, aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è validamente costituita anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo nonché dei componenti l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione, lo richiedono.

Art. 20) - Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro so-

cio, non amministratore né membro dell'organo di controllo, mediante delega scritta e conservata negli atti della società. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.p.a.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano e comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 21) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza è presieduta dalla persona scelta dall'assemblea seduta stante.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Art. 22) - L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza e le maggioranze previste dalla normativa in tema di società per azioni, fatte comunque salve le eventuali diverse maggioranze previste dalla specifica disciplina delle società cooperative e dal presente statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23) - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 24) - Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente, salvo che siano stati scelti dall'assemblea all'atto della nomina. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima a tutti i consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 25) - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 26) - Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso stabilito dall'assemblea dei soci, al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27) Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e può quindi compiere tutti gli atti per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 28) - Il consiglio di amministrazione, determinando il contenuto i limiti le eventuali modalità di esercizio della delega e, se del caso, il particolare compenso, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, e conferire delega ad uno o più dei suoi membri per il compimento di singoli atti. Non possono formare oggetto di delega la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, e le altre materie previste dall'art. 2381 codice civile.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori, institori, procuratori o mandatari per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 29) - Al presidente del consiglio di amministrazione oppure a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della società sia fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedere ad istanze giudiziarie o amministrative.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE

Art. 30) - La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. La tipologia di tale organo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) sarà determinata dall'assemblea stessa, compatibilmente con quanto previsto dalle leggi in vigore. I componenti dell'Organo di Controllo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Il Collegio sindacale, qualora nominato, è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti tutti dall'Assemblea, la quale nomina il Presidente del Collegio sindacale.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 31) - L'organo di controllo, se nominato, assume anche i compiti di revisione contabile, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e

la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle altre norme speciali in materia.

I componenti dell'organo di controllo, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato, devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - BILANCIO

Art. 32) - Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore all'ammontare stabilito dalla legge. Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 33) - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

BILANCIO

Art. 34) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-

ciale, oppure entro 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta al bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, segnalate ai soci dagli amministratori, lo richiedano.

Gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, devono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 codice civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2545-sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

TITOLO VII: REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 35) - Ai sensi dell'art. 2514 codice civile, la società:

- non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- non può remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

inoltre, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

REGOLAMENTI INTERNI

Art. 36) - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, i rapporti tra la società ed i soci, i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea straordinaria.

RISTORNI

Art. 37) - L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art.2545-sexies del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38) - Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la società o i suoi organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un collegio arbitrale, composto da tre arbi-

tri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Art. 39) - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e sulla cooperativa di solidarietà sociale e - in quanto compatibili - sulla disciplina delle imprese sociali.

Letto, approvato e sottoscritto

In originale firmato:

Claudio Fiaschi

Arnaldo di Fazio (i.s.)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Massa Carrara prot. n. 47775 del 10.11.2001.
Registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Massa-Carrara il 6 dicembre 2019 al n. 6861 serie 1T.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82
Massa, il giorno 10 dicembre 2019
FIRMATO: ARNALDO DI FAZIO NOTAIO L.S.